Città di ORZINUOVI
Provincia di Brescia

D E T E R M I N A Z I O N E

n. 744 /DT del 20/11/2026

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE AI FINI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N° 380 S.M.I. E DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. 12/20205 S.M.I. - ANNO 2027.

D E T E R M I N A S E T T O R E T E C N I C O E G E S T I O N E D E L T E R R I T O R I O

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto del Sindaco n. 18 del 30 dicembre 2025)

PREMESSO CHE:

- l'art. 16, comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.i. testualmente dispone: "… *Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione…*";
- per la Regione Lombardia è stata fatta una prima individuazione in L/mq 482.300 (€/mq 249,09) con deliberazione della Giunta Regionale n° 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul BURL 5° S.O. del 24 giugno 1994);
- l'art. 16, comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.i. nonché l'art. 48 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i., dispongono che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in loro eventuale assenza, il costo di costruzione deve essere adeguato annualmente ed autonomamente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall' Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

VISTA la propria precedente DT n. 732 del 21.11.2025, avente ad oggetto: *"Aggiornamento del costo di costruzione per l'edilizia residenziale ai fini del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16, comma 9°, del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 2°, della L.R. n° 12/2005 e s.m.i."* che ha stabilito il valore del costo di costruzione per l'anno 2026 pari ad €/mq 503,00;

CONSIDERATO CHE:

- l'Istituto Nazionale di Statistica, a partire dal mese di gennaio 2018 ha proceduto al calcolo del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con la nuova base 2015=100, il coefficiente di raccordo tra base 2010 e base 2015 = 1,064, e soltanto a partire da questa data la serie degli indici espresse nella nuova base producono gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati dall'Istat;
- con la diffusione dei dati riferiti a gennaio 2024, l'Istat ha avviato la pubblicazione delle serie degli indici dei prezzi alla produzione delle costruzioni nella nuova base di riferimento 2021, mentre gli indici diffusi in precedenza avevano come base di riferimento il 2015;

- per l'anno 2026, la nuova base di calcolo degli indici dei prezzi alla produzione delle costruzioni è dicembre 2025;

ACCERTATO che per il costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra giugno 2025 e giugno 2026 ISTAT ha rilevato i seguenti indici di variazione:

- con riferimento a giugno 2025: indice 116,40
- con riferimento a giugno 2026: indice 121,10

CONSIDERATO che:
- si rende necessario allegare il presente provvedimento alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2027/2029;

-il nuovo costo base di costruzione, aggiornato per l'anno 2027 con la variazione ISTAT, risulta come di seguito indicato:

€/mq 503,00 x (121,10/116,40) = 523,31 €/mq;

- il nuovo costo base di costruzione, aggiornato per l'anno 2027, risulta pari ad €/mq 523,00 (arrotondato per difetto);

- il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

VISTO:

-con D.S. n. 18 del 30.12.2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000;

- con DCC n. 44 del 21.12.2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 ed i relativi allegati;

-con DGC n. 1 del 07.01.2026, è stato approvato il P.E.G. 2026-2028 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse finanziarie per la realizzazione del programma dell'Amministrazione Comunale 2026-2028;
-con DGC n. 57 del 30 marzo 2026 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione – triennio 2026-2028;

-con DGC n. 87 del 4 maggio 2026 è stata approvata la "*Modifica n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e del relativo elenco annuale*";

-Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in premessa e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti:

1) di aggiornare, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 s.m.i. nonché dell'art. 48, comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i. il **costo di costruzione** per gli **edifici residenziali**, ai fini del calcolo del contributo di costruzione, per l'**anno 2027** in **€/mq 523,00;**

2) di dare atto che:

- il sottoscritto Responsabile Settore Tecnico e Gestione del Territorio, ing. Pasquale Marino è Responsabile del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

==========

Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la presente determinazione, esecutiva, viene trasmessa in copia:
Al Sindaco (mail sindaco@comune.orzinuovi.bs.it)
Al Segretario Generale (mail segretario@comune.orzinuovi.bs.it)
Al Servizio Economico Finanziario (mail daniela.turotti@comune.orzinuovi.bs.it)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marino Pasquale / InfoCamere S.C.p.A.